

Legge sul lavoro: Disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo per i dipendenti di alberghi, ristoranti e caffè (art. 23 OLL 2)

Nota: Per le aziende del settore alberghiero devono essere osservate anche le disposizioni vincolanti del contratto collettivo di lavoro statale CCNL, [L-GAV - CCNL](#)
Accordi contrattuali sono possibili solo nell'ambito delle disposizioni di legge.

Adulti:

Durata massima / settimana: 50 ore tra lunedì 00:00 e domenica 24:00 (art. 9 cpv. 1 lett. b LL, art. 16 OLL 1).

Prolungamento settimana: La durata massima della settimana può essere aumentata di un massimo di 4 ore in caso di forti fluttuazioni stagionali. In media di 6 mesi, a seconda della durata del rapporto di lavoro, la compensazione dell'aumento delle ore è necessaria (art. 22 OLL 1).

Lavoro straordinario: Superamento della durata massima settimanale: È solo possibile, se sono soddisfatte le condizioni citate nell'art. 12 LL. Il lavoro straordinario viene permesso per un massimo di 2 ore al giorno, esclusi i giorni non lavorativi. Limite di 140 ore all'anno (art. 12 cpv. 2 lett. a LL). Il lavoro straordinario non è pianificabile! Il lavoro straordinario della domenica deve essere retribuito entro 14 settimane (art. 8 cpv. 1 OLL 2).

Lavoro diurno e serale: Esso si situa tra le ore 06.00 e le 23.00 (17 ore). Con il consenso scritto dei lavoratori, questo arco può essere spostato fino di un'ora in avanti o indietro (art. 10 LL). Il lavoro della singola persona deve rimanere compreso in uno spazio di 14 ore, incluse le pause e lo straordinario – attenzione, il riposo giornaliero è da rispettare.

Lavoro notturno: Al massimo 9 ore compreso in uno spazio di 10 ore (art. 17a cpv. 1 LL). Supplemento salariale = 25%, regolarmente o periodicamente notturno = 10% del tempo (art. 17b LL). Il supplemento del tempo è da registrare in parte (art. 73 OLL 1).

Riposo giornaliero: Almeno 11 ore consecutive, 8 ore una volta la settimana a condizione che nella media di due settimane vengano raggiunte le 11 ore (art. 15a LL).

Pause: Vanno fissate in modo da dividere a metà il tempo di lavoro. Pause entro un periodo di lavoro di una durata superiore a 5 ore e mezzo = 15 minuti, se la durata lavorativa è superiore alle 7 ore = 30 minuti, se è superiore alle 9 ore = 60 minuti (di qui almeno 30 minuti consecutivi). Le pause sono da fare al più tardi dopo 5 ore e mezzo. La pausa di 30 minuti deve essere presa coerentemente. Le pause di 30 minuti e più, vanno monitorate e registrate (art. 15 LL, art. 18 e 73 OLL1)

Giorno di riposo: La domenica (art. 18 LL). Dopo 6 giorni al più tardi (art. 21 OLL 1).

Regolamento speciale: *Dopo 7 giorni al più tardi, se immediatamente dopo il settimo giorno vengono accordate almeno 83 ore (3 giorni) di congedo consecutive / al massimo 9 ore lavorative al giorno / al massimo 50 ore settimana in media di 2 settimane (art. 7 cpv. 2 OLL 2).*

Domeniche libere: Ogni seconda domenica. Giorno di riposo sostitutivo 35 ore (art. 21 OLL 1).

Regolamento speciale: *Se il lavoratore beneficia della settimana di cinque giorni nella media dell'anno civile, almeno 4 domeniche all'anno più domeniche di vacanza (art. 12 cpv. 3 OLL 2).*

Regolamento speciale: *Ai lavoratori con responsabilità di educazione o di assistenza: Invece di 4 = 12 domeniche libere più domeniche di vacanza e nelle settimane senza domenica libera è accordato un riposo settimanale di 36 + 11 ore consecutive (art. 23 OLL 2 e art. 12 cpv. 2 OLL 2).*

Semigiornata libera: Oltre al giorno di riposo bisogna concedere ai dipendenti ogni settimana una semigiornata libera. Con il consenso documentato, si può accordare che le semigiornate vengano prese in una sola volta (cumulata): per 4 settimane al più (art. 21 LL), e nelle aziende soggette a forti fluttuazioni stagionali, per 12 settimane al più (art. 14 cpv. 2 OLL 2), purchè la durata massima della settimana lavorativa rimanga osservata nella media. Orari dalla semigiornata, vedi anche il CCNL.

Documentazione: Le ore lavorate + le ore straordinarie + le pause di 30 minuti e oltre, devono essere registrate con indicazione dell'orario. I supplementi di tempo per lavoro notturno sono da registrare a parte. I documenti devono essere strutturati in modo che il contenuto possa essere rapidamente verificato anche dai dipendenti e dagli organi di controllo. I documenti devono essere conservati in azienda per 5 anni (art. 73 OLL 1).

Ulteriori disposizioni + giovani: vedi pagina 2

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, (Legge sul lavoro, LL)

<http://www.admin.ch/ch/d/sr/82.html#822>

Legge, LL = SR 822.11, Ordinanza LLO 1 = RS 822.111, LLO 2 = RS 822.112, LLO 5 = RS 822.115

Ulteriori disposizioni di legge:

Comunicazione degli orari di lavoro / piano di lavoro

Nella pianificazione degli orari di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a coinvolgere i lavoratori interessati. Gli orari di lavoro sono da comunicare ai lavoratori il più presto possibile, di regola con 2 settimane di anticipo (art. 69 OLL 1). Nelle attività stagionali, questo periodo può essere ridotto a 1 settimana (art. 21 CCNL). Il piano di lavoro è da comunicare mediante affissione o in un altro modo appropriato (art. 47 LL).

Diritti di partecipazione per i lavoratori

Per questioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute, per l'organizzazione dell'orario di lavoro, per il lavoro notturno e domenicale (art. 17, 19 e 48 LL).

La legge sul lavoro è diritto pubblico e quindi imperativo. Internet: www.seco.admin.ch -> Lavoro -> Condizioni di lavoro -> Legge sul lavoro e ordinanze. Qui si trovano anche le indicazioni relative agli articoli menzionati.

Sommari, altri rami di commercio: www.kiga.gr.ch -> ispettorato del lavoro -> leggi / informazioni

Giovani (fino compimento del 18° anno d'età / divieto giovani < 15 anni art. 30 LL / apprendisti Ordinanza DEFR

Lavoro settimanale: Durata massima settimanale di 50 ore (art. 9 cpv. 1 lett. b LL).

Lavoro diurno e serale: Al massimo 9 ore lavorative sull'arco di 12 ore. Non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale (art. 31 LL).

Giovani fino a 16 anni possono lavorare fino alle 20.00 al massimo, dopo il compimento del 16° anno d'età fino alle 22.00 (art. 31 LL). Giorno prima della scuola = fino alle 20:00. Nessun lavoro pericoloso, tranne per gli apprendisti secondo il piano educativo.

Notturmo / domenicale Se non rientra nell'interesse della formazione professionale, il lavoro notturno e domenicale è vietato (art. 31 cpv. 4 LL). Eccezione sul lavoro domenicale per aziende delle regioni turistiche, vedi art. 15 cpv. 2 OLL 5 (solo quando è applicabile l'art. 25 OLL 2). Per apprendisti oltre i 16 anni secondo l'ordinanza del DEFR, RS 822.115.4

Riposo giornaliero: Almeno 12 ore consecutive (art. 16 OLL 5).

Lavoro straordinario: Durante la formazione professionale la durata massima lavorativa, non può essere superata, ad eccezione dei casi in cui la collaborazione è necessaria per correggere disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore (art. 17 OLL 5). Orario di lavoro giornaliero massimo = 9 ore.

Speciale: È vietato l'impiego di giovani per il servizio dei clienti nelle aziende di divertimenti quali locali notturni, dancing, discoteche e bar eppure giovani di età inferiore ai 16 anni per il servizio dei clienti in alberghi ristoranti e caffè (art. 5 OLL 5).

Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale **durante la formazione** professionale di base RS 822.115.4, art. 2 lavori nel settore alberghiero, ristorazione ed economia domestica:

1. Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

- a. impiegata d'economia domestica AFC/impiegato d'economia domestica AFC, b. addetta d'economia domestica CFP/addetto d'economia domestica CFP; c. addetta d'albergo CFP/addetto d'albergo CFP; d. impiegata d'albergo AFC/impiegato d'albergo AFC; e. addetta di ristorazione CFP/addetto di ristorazione CFP; f. impiegata di ristorazione AFC/impiegato di ristorazione AFC; g. cuoca AFC/cuoco AFC; h. addetta di cucina CFP/addetto di cucina CFP, i. impiegata di commercio AFC/impiegato di commercio AFC (formazione di base e formazione estesa) nel ramo di formazione e d'esame settore alberghiero-gastronomia-turismo; j. impiegata di gastronomia standardizzata AFC/impiegato di gastronomia standardizzata AFC; k. impiegata in comunicazione alberghiera AFC/impiegato in comunicazione alberghiera AFC.

2. Per l'occupazione notturna di **persone in formazione** a partire dai 16 anni compiuti si applicano le seguenti disposizioni:

- a. le persone in formazione sono autorizzate a lavorare fino alle 23.00 e al massimo 10 notti all'anno fino alle 01.00;
- b. nei giorni precedenti i corsi della scuola professionale o i corsi interaziendali le persone in formazione sono autorizzate a lavorare al massimo fino alle 20.00.

3. Per l'occupazione domenicale di **persone in formazione** a partire dai 16 anni compiuti si applicano le seguenti disposizioni:

- a. oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, devono essere accordate almeno 12 domeniche libere all'anno. Nelle aziende stagionali le domeniche libere possono essere ripartite in modo irregolare nell'arco dell'anno;
- b. le aziende con due giorni di chiusura settimanale devono accordare, oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, almeno una domenica libera al trimestre. Se un corso della scuola professionale o un corso interaziendale cade in uno dei due giorni di chiusura settimanale, l'azienda deve accordare, oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, almeno 12 domeniche libere all'anno.